



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Emilia Romagna
U.O. Servizi Tecnici

Bologna, 31/05/2018

Prot. 2018/7707/STE

DETERMINA DI ESCLUSIONE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e s.m.i. per l'affidamento del servizio delle attività propedeutiche alla progettazione definitiva, la progettazione definitiva e esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, la direzione lavori e le ulteriori attività tecniche successive alla fine dei lavori, comprese le attività di modellazione e di gestione informativa, per l'intervento denominato "Recupero dell'ex cinema Embassy in Bologna, via Azzo Gardino 61, da destinare a nuova sede della Direzione Regionale Emilia-Romagna dell'Agenzia del Demanio", mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale conformi al D.M. Ambiente Tutela del Territorio e del Mare 11 Ottobre 2017. CIG 727427599F - CUP G31E16000350001 - CPV 71250000-5.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI DELLA DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il vigente Statuto dell'Agenzia del Demanio;

Visto il nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agenzia del Demanio deliberato dal Comitato di Gestione in data 13 dicembre 2016 ed approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 1° febbraio 2017;

Vista la determinazione n. 76, prot. n. 2017/2681/DIR del 23/02/2017, del Direttore dell'Agenzia del Demanio;

Vista la determinazione n. 77, prot. n. 2017/2686/DIR del 23/02/2017, del Direttore dell'Agenzia del Demanio;

Visto il D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici";

Vista la delega prot.816 del 24/01/2018 conferita al Responsabile U.O. Servizi Tecnici a curare le procedure di gara, provvedendo a tutti gli atti connessi e conseguenti, in coerenza con i documenti di pianificazione;

PREMESSO

che con determina 14/11/2017 prot. n. 2017/ 17684 /STE, la Direzione Regionale Emilia Romagna ha deciso di procedere all'affidamento del servizio in oggetto, mediante una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016;

che, con la predetta determina si è disposto di utilizzare quale criterio di aggiudicazione l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 50/2016;



che, con determinazione prot. n. 275 del 11/01/2018 è stato nominato il seggio di gara che ha provveduto alla verifica della documentazione amministrativa in occasione delle sedute del 19/01/2018 del 25/01/2018 e del 30/01/2018;

che, con determina del 19/02/2018 n. 2018/2196/STE, il Responsabile dei servizi tecnici, vista la proposta del RUP con nota prot. n. 1908 del 13/02/2018, ha disposto l'ammissione dei concorrenti risultati regolari all'esito delle verifiche amministrative nonché l'esclusione dell'offerta pervenuta oltre i termini di gara della S.C.E. PROJECT SRL di Milano;

che, con determina del 22/02/2018 prot. n.2492/2018 ,è stata nominata la Commissione di gara per la verifica dell'offerta tecnica ed economica-temporale;

che la commissione nelle sedute pubbliche del 26/02/2018, del 28/02/2018 e del 20/03/2018 ha provveduto alla verifica del (solo) contenuto della Busta B "offerta tecnica" e non rilevando o carenze nella documentazione richiesta, ha ammesso tutti i concorrenti;

che la commissione di gara, nelle sedute riservate, tenutesi il 21/03/2018, 26/03/2018, 18/04/2018, 23/04/2018, 24/04/2018, 26/04/2018, 14/05/2018, 15/05/2018, 21/05/2018 ha svolto le operazioni di valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti ammessi;

che, nella seduta pubblica del 22/05/2018, la Commissione di gara (cfr. verbale prot. 2018/7156) ha reso noto di aver proposto l'esclusione del concorrente Andrea Maffei Architects s.r.l. RTP costituendo, per le motivazioni espresse nel verbale di seduta riservata del 21/05/2018 recante prot. 2018/7058/DRER;

che, in particolare, la Commissione di gara ha rilevato che: " *nell'elaborato denominato - Relazione tecnico-metodologica e curricola dei professionisti, inserito all'interno della Busta B- Offerta Tecnica - alla pagina 5, punto b.1.c "Modalità di esecuzione del servizio con riguardo all'articolazione temporale delle varie fasi previste, modalità di interazione/integrazione con la Committenza nelle diverse sedi, misure e interventi volti a garantire la qualità della prestazione fornita", il concorrente testualmente scrive :*

"il Raggruppamento temporaneo svolgerà l'incarico con le seguenti tempistiche al netto dello sconto offerto in sede di gara:

- *attività propedeutiche 24 giorni*
- *progettazione definitiva 72 giorni*
- *progettazione esecutiva 72 giorni..."*

Il concorrente, quindi, dichiara che eseguirà la prestazione richiesta in complessivi 168 giorni manifestando (rectius anticipando) la misura dello sconto che applicherà in sede di offerta economico/temporale ovverosia il 20% sul tempo previsto di 210 giorni: "riduzione percentuale da applicarsi al tempo di 210 giorni (duecentodieci), relativo alle attività propedeutiche alla progettazione definitiva (stimate in giorni 30), progettazione definitiva (stimata in 90 giorni) ed esecutiva (stimata in 90 giorni), in misura comunque non superiore alla percentuale del 20%".

Da ciò ne discende – oltre alla conoscenza della misura dello sconto applicato - anche la determinazione in anticipo del punteggio – 5 punti – da attribuirsi (per tale aspetto) all'offerta proposta.

Quanto innanzi, si pone in violazione di quanto previsto dal disciplinare di gara (pagina/e 11, 19, 20 e 21) nella parte in cui (non a caso) prescrive la separazione degli elementi oggetto di valutazione discrezionale (l'offerta tecnica) da quelli oggetto di valutazione automatica (offerta economico/temporale).

La Commissione, rispetto a tale criticità, condivide quanto statuito dalla consolidata giurisprudenza amministrativa secondo cui nel caso di ricorso al criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, deve essere evitato che una eventuale conoscenza degli elementi di valutazione di carattere automatico (quale appunto, nella fattispecie considerata, il prezzo e il tempo) possa influenzare la valutazione degli elementi discrezionali. Nella fattispecie, quindi, ritenendosi alterata la par condicio tra i concorrenti a causa dell'inevitabile perturbamento del processo valutativo la Commissione **propone l'esclusione del concorrente** Andrea Maffei Architects s.r.l. RTP costituendo (Plico n. 7) non procedendo alla relativa valutazione dell'Offerta Tecnica-"Busta B".

Tutto ciò premesso

Rilevato che il concorrente Andrea Maffei Architects s.r.l. RTP costituendo, in violazione di quanto previsto dal disciplinare di gara (pagina/e 11, 19, 20 e 21) non ha provveduto alla separazione degli elementi oggetto di valutazione discrezionale (relativi all'offerta tecnica) da quelli oggetto di valutazione automatica (offerta economico/temporale) così anticipando la misura dello sconto applicato in sede di offerta economico/temporale.

Rilevato che quanto innanzi alterata la par condicio tra i concorrenti per l'inevitabile perturbamento del processo valutativo e soprattutto viola la segretezza dell'offerta economico-temporale;

Condivisa, quindi, la proposta di esclusione formulata dalla Commissione di gara, con verbale prot. n. 2018/7156/STE del 22/05/2018;

Richiamato quanto premesso come parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DETERMINA

- di escludere il concorrente Andrea Maffei Architects s.r.l. RTP costituendo, dalla procedura di gara in oggetto per le motivazioni dianzi richiamate, che qui si intendono integralmente riportate e segnatamente perché il concorrente Andrea Maffei Architects s.r.l. RTP costituendo, in violazione di quanto previsto dal disciplinare di gara (pagina/e 11, 19, 20 e 21) non ha provveduto alla separazione degli elementi oggetto di valutazione discrezionale (relativi all'offerta tecnica) da quelli oggetto di valutazione automatica (offerta economico/temporale) così anticipando la misura dello sconto applicato in sede di offerta economico/temporale e che quanto precede alterata la par condicio tra i concorrenti per l'inevitabile perturbamento del processo valutativo e soprattutto viola la segretezza dell'offerta economico-temporale;

- che sia data, ai sensi dell'art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, della presente determinazione comunicazione al concorrente Andrea Maffei Architects s.r.l. RTP costituendo .

Il Responsabile dei Servizi Tecnici
Arch. Silvano Arcamone



